



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Nominato con D.P.R. del 2 agosto 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4 del 17/10/2023

Oggetto: Dissesto finanziario del comune di Chieti. Individuazione personale dell'ente di supporto all'Organo Straordinario di liquidazione e autorizzazione a svolgere lavoro straordinario.

L'anno duemilaventitrè il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 12,30 presso la sede comunale si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del comune di Chieti, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 2023, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (di seguito TUEL), nelle persone:

	Presenti	Assenti
Dott. Nello Rapini	X	
Dott. Francesco Pisani	X	
Dott. Guglielmo Lancasteri	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Avv. Celestina Labbadia, in qualità di segretario verbalizzante;

L'organo straordinario di liquidazione

Premesso:

- che il Comune di Chieti, con delibera del Consiglio Comunale n. 320 del 22 giugno 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- che con D.P.R. in data 2 agosto 2023, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito OSL) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che, in data 28 agosto 2023, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti l'OSL Dott. Guglielmo Lancasteri, Dott. Francesco Pisani e Dott. Nello Rapini;
- che l'insediamento dell'OSL presso l'Ente è avvenuto in data 29 agosto 2023, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUEL;
- che l'OSL deve provvedere a tutti gli adempimenti come meglio descritti ed elencati all'art. 252, comma 4 del TUEL.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 8 bis del D.P.R. n. 378/1993, "gli amministratori ed il segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'OSL locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammortamento, nelle quantità richieste dall'OSL stesso. Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie rese dal personale



COMUNE DI BUCCHIERI

dell'ente locale sino ad un massimo di 30 ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione";

- che l'OSL ha presentato formale richiesta all'ente di costituire un gruppo di lavoro necessario per l'espletamento dell'attività dell'OSL;
- che l'ente con nota del 19 settembre 2023 (prot. 65732) ha comunicato la disponibilità del seguente personale:
 1. matricola n. 1616 Funzionario categoria D
 2. matricola n. 8202 istruttore amm.vo cat. C
 3. matricola n. 1594 istruttore amm.vo cat. C
 4. matricola n. 1533 istruttore amm.vo cat. C

Considerato necessario ed opportuno costituire formalmente un ufficio di supporto e avvalersi di tali unità di personale fino al 31.03.2024

Ritenuto di autorizzare, per quanto detto in precedenza, allo svolgimento del lavoro straordinario con decorrenza dalla data della presente deliberazione e sino al 31/03/2024 entro i limiti temporali e orari consentiti e comunque fino ad un massimo di 30 ore mensili per garantire gli adempimenti previsti dalla normativa vigente dell'OSL le unità lavorative sopra indicate e di seguito replicate:

1. matricola n. 1616 Funzionario categoria D
2. matricola n. 8202 istruttore amm.vo cat. C
3. matricola n. 1594 istruttore amm.vo cat. C
4. matricola n. 1533 istruttore amm.vo cat. C

Evidenziato che l'OSL si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale medesimo e l'eventuale aumento delle ore di straordinario nei limiti consentiti dalla vigente normativa di riferimento (D.P.R. 378/1993)

Visti



D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i;
il D.P.R. 24/08/1993, n. 378;

con votazione unanime

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
2. di autorizzare ai sensi e per gli effetti del citato art. 4 D.P.R. 378/1993 modificato ed integrato dall'art. 44 D.Lvo 336/1996, confermato dall'art. 253 del TUEL, lo svolgimento del lavoro straordinario per il periodo fino ad un massimo di 30 ore mensili sulla base del lavoro da svolgere fino al 31.03.24 per garantire l'espletamento degli adempimenti di competenza dell'OSL;
3. di precisare che il personale di cui sopra, identificato con numeri di matricola 1616-8202-1594-1533, espletterà le prestazioni di straordinario nelle ore e con le modalità che questo OSL riterrà più opportuno, in base alle esigenze della gestione e dell'organizzazione, al fine di garantire gli adempimenti e servizi di competenza;
4. di provvedere con successivo o separato atto deliberativo alla liquidazione dei compensi spettanti in ragione del lavoro straordinario effettivamente prestato dal personale citato, fermo restando




 2



COMUNE DI CHIETI

- l'acquisizione dell'assenso formale da parte dei responsabili di area per i dipendenti di appartenenza e con onere a carico della gestione della liquidazione;
5. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
 6. di trasmettere il presente atto all'ufficio pubblicazioni del comune di Chieti per i provvedimenti di competenza.

Alle ore 13,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

L'OSL

Presidente - Dott. Nello Rapini

Componente - Dott. Guglielmo Lancasteri

Componente - Dott. Francesco Pisani

Segretario Generale - Avv. Celestina Labbadia

